

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

---

### **Deducibilità dell'Imu e indicazione nel modello Redditi SC**

di Laura Mazzola



L'[articolo 1, comma 772, L. 160/2019](#), ha confermato la **deduzione dell'Imu** ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Si trattava, però, come disciplinato dal successivo [comma 773](#), di un **aumento progressivo della deducibilità dell'imposta**, che ha **anticipato la deduzione integrale dell'Imu a partire dal periodo di imposta 2022**.

La deduzione riguarda l'Imu versata per gli **immobili strumentali** all'attività di impresa, arti e professione.

In particolare, si tratta di **immobili strumentali per natura, ossia non suscettibili di diversa utilizzazione** (classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D e E) e di immobili strumentali **per destinazione, ossia utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa, arti e professioni**.

Sono, invece, **esclusi dalla deduzione sia gli immobili utilizzati ad uso promiscuo**, sia quelli "**patrimonio**" detenuti dalle imprese, tra i quali rientrano quelli di cui all'[articolo 90 Tuir](#), ossia gli **immobili abitativi non utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa, né? costituenti beni merce**.

Ai fini dell'indicazione all'interno del **quadro RF del modello Redditi SC**, le istruzioni ministeriali ripetono quanto previsto negli anni scorsi, ed in particolare richiedono di operare una **doppia variazione**:

- **in aumento**, nel **rigo RF16**, per l'intero importo dell'Imu di competenza del 2022 ed imputata nel conto economico di tale anno;
- **in diminuzione**, nel **rigo RF55 (codice 38)**, dell'intera imposta di competenza del 2022 e pagata nello stesso anno.

Si supponga che una **società di capitali abbia pagato, nel corso del periodo di imposta 2022, un importo totale di Imu, in sede di acconto e saldo, pari a 1.000 euro.**

Tale importo riguarda un **immobile strumentale** per natura utilizzato per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cancelleria (categoria catastale C/1).

Come dettato dalle istruzioni, l'importo dovuto, in quanto risultante a conto economico, deve essere **indicato all'interno del rigo RF16, tra le variazioni in aumento.**

Il medesimo importo versato, poi, deve essere indicato anche tra le altre **variazioni in diminuzione, all'interno del rigo RF55, con il codice 38.**

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)											1.000,00	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	38	1.000,00			,00							,00
												,00
	13											,00
	19											,00
	25											,00
Altre variazioni in diminuzione	31											,00
RF55	38											,00

Diversamente, laddove l'**Imu di competenza** del 2022 sia corrisposta tardivamente nel periodo d'imposta 2023, all'interno del modello Redditi SC 2023, relativo al periodo di imposta 2022, deve essere operata la **solà variazione in aumento nel rigo RF16, per l'intero importo dell'imposta imputata nel conto economico**, mentre nel **modello Redditi 2024**, relativo al periodo di imposta 2023, **sarà operata la variazione in diminuzione nel rigo RF55** per il medesimo importo.